

Causa C-124/21 P**International Skating Union****contro****Commissione europea e a.****Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023**

«Impugnazione – Concorrenza – Normativa istituita da un’associazione sportiva internazionale – Pattinaggio su ghiaccio – Ente di diritto privato dotato di poteri di regolamentazione, controllo, decisione e sanzione – Norme relative alla previa autorizzazione delle competizioni, alla partecipazione ad esse degli atleti e alla risoluzione arbitrale dei conflitti – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di un’associazione di imprese pregiudizievole per la concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eventuale giustificazione – Presupposti»

1. *Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi non economici e vertenti su questioni di ordine esclusivamente sportivo – Esclusione – Norme emanate da associazioni sportive e dirette ad istituire un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive, a disciplinare la partecipazione degli atleti a tali competizioni e ad imporre un meccanismo di risoluzione arbitrale delle relative controversie – Norme che disciplinano attività economiche – Inclusione (Artt. 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE)*

(v. punti 91-94, 189)
2. *Concorrenza – Regole dell’Unione – Applicazione da parte della Commissione – Presa in considerazione delle specificità dell’attività sportiva – Intese – Restrizione della concorrenza – Specificità rientranti nell’esame del contesto economico e giuridico (Artt. 101 e 165 TFUE)*

(v. punti 95, 96)
3. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Costatazione sufficiente (Art. 101, § 1, TFUE)*

(v. punti 99, 101-103)
4. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Insussistenza (Art. 101 TFUE)*

(v. punti 105-108)
5. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell’accordo controverso (Art. 101, § 1, TFUE)*

(v. punti 109, 110)
6. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme adottate da un’associazione sportiva al fine di disciplinare l’esercizio di attività sportive di natura economica –*

Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti
(Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE)

(v. punti 111-114)

7. *Posizione dominante – Abuso – Oggetto statutario di un'associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Potere di previa autorizzazione e di definizione delle condizioni di esercizio di tali attività per concorrenti attuali o potenziali – Ammissibilità – Presupposto – Delimitazione atta ad escludere il rischio di sfruttamento abusivo di una posizione dominante*
(Art. 102 TFUE)

(v. punti 125-127)

8. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Oggetto statutario di un'associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Potere di previa autorizzazione e di definizione delle condizioni di esercizio di tali attività per concorrenti attuali o potenziali – Potere che può avere un oggetto o un effetto anticoncorrenziale*
(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 128, 129)

9. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Oggetto statutario di un'associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Norme di previa autorizzazione, di partecipazione e di sanzione nel contesto delle competizioni sportive internazionali – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali che assicurino il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di tali norme e sanzioni – Restrizione per oggetto*
(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 131-136, 145, 146)

10. *Impugnazione – Impugnazione incidentale – Motivi d'impugnazione – Motivi e argomenti non sottoposti al primo giudice – Irricevibilità*
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 172, 176 e 178, §§ 1 e 3)

(v. punti 180-182)

11. *Diritto dell'Unione – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Portata – Norme arbitrali di un'associazione sportiva – Necessità di un controllo effettivo delle regole di concorrenza dell'Unione da parte di un giudice competente ad adire la Corte in via pregiudiziale in sede di controllo dei lodi arbitrali*
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47)

(v. punti 192-198)

12. *Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della Commissione – Ingiunzioni rivolte alle imprese – Rispetto del principio di proporzionalità – Misure correttive imposte con riferimento a una norma che rafforza l'infrazione constatata – Ammissibilità*
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1)

(v. punti 227, 228)

Sintesi

L'International Skating Union (Unione internazionale di pattinaggio; in prosieguo: l'«ISU»), un'associazione di diritto privato che ha sede in Svizzera, si presenta come l'unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato internazionale olimpico (CIO) nel settore del pattinaggio di figura e del pattinaggio di velocità su ghiaccio. Facente capo alle associazioni nazionali responsabili di queste due discipline, che ne sono membri, l'ISU si è prefissa lo scopo statutario di regolamentare, amministrare, gestire e promuovere tali discipline su scala mondiale. Essa esercita, in parallelo, un'attività economica consistente, in particolare, nell'organizzazione di varie prove di pattinaggio di

velocità e di pattinaggio su ghiaccio nell'ambito di competizioni internazionali, come i campionati europei e mondiali nonché i Giochi olimpici invernali.

Conformemente al suo oggetto statutario, l'ISU ha emanato e pubblicato una serie di atti che istituiscono una disciplina comprendente, in particolare, norme di previa autorizzazione e norme in materia di ammissibilità. Tali norme stabiliscono, rispettivamente, le condizioni di organizzazione delle competizioni internazionali di pattinaggio su ghiaccio e le condizioni di partecipazione ad esse degli atleti. Al fine di garantire il rispetto di dette norme, la normativa emanata dall'ISU comporta, inoltre, un sistema di sanzioni. Infine, l'ISU si è anche dotata di norme che istituiscono un meccanismo di risoluzione arbitrale delle controversie (in prosieguo: le «norme arbitrali»), che conferisce al Tribunale arbitrale dello sport, con sede in Losanna (Svizzera), una competenza esclusiva a conoscerne.

Adita con una denuncia presentata da due pattinatori professionisti, la Commissione europea ha considerato, con decisione dell'8 dicembre 2017 (1) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che le norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità dell'ISU erano incompatibili con l'articolo 101 TFUE in quanto avevano per oggetto di restringere la concorrenza. Infatti, impedendo ai pattinatori di velocità professionisti di partecipare liberamente a prove internazionali organizzate da terzi, esse privavano tali terzi dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni. La Commissione ha pertanto ingiunto all'ISU, a pena dell'irrogazione di penalità di mora, di porre fine all'infrazione così constatata, senza tuttavia infliggerle un'ammenda. Inoltre, detta istituzione ha ritenuto che le norme arbitrali rafforzassero tale infrazione in quanto non consentivano agli interessati di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, sotto il profilo delle regole di concorrenza dell'Unione, delle decisioni adottate dall'ISU.

Pronunciandosi, con sentenza del 16 dicembre 2020 (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), sul ricorso di annullamento proposto dall'ISU nei confronti della decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la decisione controversa non era viziata da illegittimità nella parte relativa alle norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità dell'ISU, ma era illegittima per quanto riguardava le norme arbitrali.

In tale contesto, l'ISU ha proposto un'impugnazione avverso la sentenza impugnata, al fine di ottenerne l'annullamento nella parte in cui ha dichiarato che la Commissione aveva correttamente qualificato le norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità in questione come comportamento avente per «oggetto» di restringere la concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. I due pattinatori professionisti all'origine della denuncia summenzionata nonché la European Elite Athletes Association (Associazione europea degli atleti di alto livello) hanno proposto, dal canto loro, un'impugnazione incidentale avverso la medesima sentenza, al fine di ottenerne l'annullamento parziale, nella parte in cui ha invalidato gli elementi della decisione controversa relativi alle norme arbitrali.

Con la sua sentenza, pronunciata lo stesso giorno di altre due sentenze (3) concernenti l'applicazione del diritto economico dell'Unione alle norme istituite da federazioni sportive internazionali o nazionali, la Corte, riunita in Grande Sezione, respinge l'impugnazione principale ma accoglie l'impugnazione incidentale e annulla, di conseguenza, la sentenza impugnata nella parte relativa alle norme arbitrali. Infine, statuendo definitivamente sulla parte corrispondente del ricorso dell'ISU dinanzi al Tribunale, la Corte dichiara che l'analisi di dette norme effettuata dalla Commissione non incorre in alcuna delle censure dedotte dall'ISU, cosicché occorre respingere il ricorso di quest'ultima anche a tale riguardo.

La presente causa consente alla Corte di fornire precisazioni inedite sugli obblighi che incombono alle federazioni sportive alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, qualora esse abbiano istituito, nell'esercizio dei poteri che detengono in forza dei loro statuti, norme di autorizzazione e di controllo, accompagnate da sanzioni, relative all'organizzazione delle competizioni sportive, esercitando in parallelo un'attività economica in questo settore. In tale occasione, la Corte precisa in particolare che l'esigenza fondamentale secondo cui norme siffatte devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo implica, in presenza di disposizioni che conferiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale ai fini della risoluzione delle controversie relative all'applicazione delle norme di cui trattasi, di verificare che il giudice chiamato a controllare i lodi emessi da tale organo possa, da un lato, garantire il rispetto delle disposizioni di ordine pubblico del

diritto dell'Unione, tra le quali figurano le regole di concorrenza, e, dall'altro, adire all'occorrenza la Corte in via pregiudiziale, in applicazione dell'articolo 267 TFUE.

Giudizio della Corte

Sull'impugnazione principale

Prima di analizzare le censure dell'ISU che contestano l'interpretazione e l'applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per «oggetto» di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in relazione alle norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità in questione, la Corte delimita l'oggetto dell'impugnazione sottoposta al suo esame. A tale proposito, essa rileva che è pacifico che l'ISU deve essere qualificata, alla luce dell'articolo 101 TFUE, come «associazione di imprese», che esercita inoltre un'attività economica consistente nell'organizzare e commercializzare competizioni internazionali di pattinaggio di velocità su ghiaccio. È altresì pacifico che tali norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità costituiscono una «decisione di associazioni di imprese» che può «pregiudicare il commercio tra Stati membri», ai sensi del medesimo articolo. Infine, non sono censurate in sede di impugnazione neppure le constatazioni secondo le quali tale decisione di un'associazione di imprese, supponendo che ricada nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non soddisfa le varie condizioni necessarie per poter beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Ciò precisato, la Corte ricorda anzitutto che, nella misura in cui un'attività sportiva è configurabile come attività economica, essa è disciplinata dalle disposizioni dell'Unione applicabili in presenza di un'attività siffatta, salvo talune norme specifiche adottate esclusivamente per motivi di ordine non economico e vertenti su questioni che interessano unicamente lo sport in quanto tale. Ad eccezione di tali norme specifiche, le norme emanate da associazioni sportive e, più in generale, il comportamento delle associazioni che le hanno adottate rientrano quindi nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza quando i presupposti per l'applicazione di dette disposizioni sono soddisfatti. Ciò vale in particolare, da un lato, per le norme che istituiscono un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive e, dall'altro, per le norme che disciplinano la partecipazione degli atleti a tali competizioni, in quanto l'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni sportive nonché l'esercizio dello sport a titolo professionale o semiprofessionale costituiscono attività economiche.

Ciò premesso, poiché l'attività sportiva, anche esercitata come attività economica, presenta innegabili specificità, la Corte osserva che, in sede di applicazione dell'articolo 101 TFUE, la determinazione dell'esistenza di un comportamento avente per «oggetto» o per «effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza può implicare di tener conto, tra altri elementi e purché risultino rilevanti, di tali specificità, relative, ad esempio, alla natura, all'organizzazione o al funzionamento dello sport in questione, a seconda del suo grado di professionalizzazione.

La Corte ricorda poi gli elementi idonei a determinare l'esistenza di un comportamento avente per «oggetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza, sottolineando, anzitutto, l'interpretazione restrittiva che occorre dare a tale nozione, tenuto conto del regime giuridico e probatorio che le è proprio. Così, detta nozione deve essere intesa nel senso che si riferisce esclusivamente a talune forme di coordinamento tra imprese o decisioni di associazioni di imprese che presentano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario. Per stabilire, in un determinato caso, se il comportamento in questione presenti un tale grado di dannosità, è necessario esaminare, in primo luogo, il tenore dell'accordo, della decisione o della pratica di cui trattasi, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico in cui essi si collocano e, in terzo luogo, gli scopi che essi mirano a raggiungere, nell'ambito di una valutazione basata sulla presa in considerazione di tutti i suddetti elementi. Per contro, non è richiesta alcuna analisi dei loro effetti, e neppure dei loro eventuali effetti positivi sulla concorrenza.

La Corte ricorda inoltre che da una giurisprudenza costante risulta che taluni comportamenti specifici, quali norme etiche o deontologiche adottate da un'associazione, possono non ricadere nel divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche se hanno l'effetto intrinseco di restringere la concorrenza, purché siano giustificati dal perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale, privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale e la necessità e proporzionalità dei mezzi impiegati a tal

fine siano debitamente dimostrati. Essa precisa tuttavia che detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che presentano un grado di dannosità tale da giustificare la considerazione che essi hanno per «oggetto» stesso di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

È alla luce dell'insieme di tali considerazioni che la Corte esamina gli argomenti dell'ISU diretti a contestare la qualificazione adottata nel caso di specie.

In primo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale non incorre in alcuna critica per avere considerato, al pari della Commissione, che, tenuto conto del tipo di comportamento in discussione nella fattispecie, l'esame dell'oggetto di quest'ultimo doveva essere effettuato alla luce della giurisprudenza risultante dalle sentenze nelle cause MOTOE (4) e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (5) relative all'esercizio parallelo, da parte di una medesima entità, di un'attività economica e di un potere che può essere utilizzato per impedire ai concorrenti attuali o potenziali di entrare sul mercato di cui trattasi.

A tal riguardo, essa precisa che, tenuto conto del conflitto di interessi insito in una situazione del genere, un potere siffatto, indipendentemente dalla sua origine, può essere conferito a un'impresa determinata solo a condizione che esso sia accompagnato da limiti, obblighi e controlli; in caso contrario, tale potere, qualora fosse conferito a un'impresa in situazione di posizione dominante a qualsiasi titolo, violerebbe, per la sua stessa esistenza, l'articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE. Analogamente, un potere siffatto può essere considerato come avente per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Nel caso in esame, avendo constatato che il tipo di comportamento di cui trattasi nella fattispecie consisteva in una decisione di un'associazione di imprese che conferiva all'ISU un potere di regolamentazione, controllo e sanzione che le consentiva di autorizzare o precludere l'accesso di imprese potenzialmente concorrenti al mercato dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle competizioni internazionali di pattinaggio di velocità su ghiaccio, sul quale l'ISU esercita essa stessa un'attività economica, il Tribunale ne ha dedotto correttamente che l'esame di tale comportamento doveva essere effettuato alla luce dei principi derivanti dalle sentenze MOTOE e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione del comportamento di cui trattasi nel caso di specie, dalla giurisprudenza precedentemente richiamata risulta che occorre verificare se il potere in questione sia delimitato da criteri sostanziali trasparenti, chiari e precisi che consentano di evitare qualsiasi utilizzo arbitrario, i quali devono, inoltre, essere stati definiti, in una forma accessibile, prima di qualsiasi esercizio di detto potere. Può trattarsi, ad esempio, nel settore dello sport, di criteri che promuovono, in modo adeguato ed efficace, lo svolgimento di competizioni sportive basate sulle pari opportunità e sul merito. Ciò premesso, anche in presenza di criteri idonei, essi devono essere atti a garantire l'esercizio non discriminatorio di un simile potere e, per quanto riguarda le sanzioni che possono essere inflitte, il carattere sia oggettivo che proporzionato delle stesse. Infine, detti criteri devono poter essere oggetto di un controllo effettivo. Inoltre, il potere in questione deve essere assoggettato a modalità procedurali trasparenti e non discriminatorie, come quelle relative ai termini applicabili alla presentazione di una domanda di previa autorizzazione e all'adozione di una decisione sulla stessa, che non possano operare a detrimento delle imprese potenzialmente concorrenti impedendo loro di accedere effettivamente al mercato.

Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto, nell'ambito del suo esame dell'oggetto delle norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità, nel fare riferimento alla questione se tali norme siano state concepite in modo da permettere di evitare che i poteri di previa autorizzazione, controllo e sanzione che esse conferiscono all'ISU siano utilizzati in modo arbitrario, discriminatorio o sproporzionato.

In terzo luogo, per quanto riguarda la valutazione effettuata dal Tribunale al termine del suo esame delle norme in questione alla luce dei criteri summenzionati, la Corte dichiara che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che tali norme non erano giustificate, in modo verificabile, da alcun obiettivo specifico e che esse conferivano un potere discrezionale all'ISU per decidere in merito ai progetti di competizione soggetti alla sua autorizzazione, in mancanza di criteri di autorizzazione trasparenti, oggettivi, non discriminatori e, di conseguenza, controllabili. Il Tribunale ha

inoltre considerato correttamente che le sanzioni che potevano essere inflitte dall'ISU agli atleti partecipanti a competizioni che non avessero ottenuto la sua previa autorizzazione non erano soggette a criteri idonei a garantirne il carattere obiettivo e proporzionato.

In tali circostanze, risulta che le suddette norme sono idonee a consentire, se non di escludere dal mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, quanto meno di limitare la creazione e la commercializzazione di competizioni alternative o nuove per formato o contenuto. Di conseguenza, esse sono anche idonee a privare gli atleti di qualsiasi possibilità di partecipare a dette competizioni, sebbene queste possano presentare un interesse per loro, ad esempio in ragione di un formato innovativo, rispettando nel contempo tutti i principi, i valori e le regole alla base della disciplina sportiva in questione. Infine, esse sono, in definitiva, idonee a privare gli spettatori e i telespettatori di qualsiasi possibilità di vedersi proporre di assistere a dette competizioni o di vederne la trasmissione. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto o di qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che la Commissione avesse qualificato correttamente le norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità come comportamento avente per «oggetto» di restringere la concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Sull'impugnazione incidentale

Nell'ambito dell'impugnazione incidentale, la Corte esamina le censure riguardanti le considerazioni sulle quali il Tribunale si è basato per invalidare l'analisi della Commissione relativa alle norme arbitrali, vale a dire il riconoscimento della loro giustificazione in base all'esistenza di interessi legittimi connessi alla specificità dello sport.

A tale proposito, la Corte sottolinea anzitutto che le norme arbitrali di cui trattasi si applicano a controversie che possono sorgere in relazione all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione. Ne consegue che tali norme rientrano nell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e devono pertanto essere conformi ad esso, nella misura in cui sono attuate nel territorio al quale si applicano i Trattati UE e FUE, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti gli enti che le hanno adottate.

Inoltre, dal momento che gli articoli 101 e 102 TFUE sono disposizioni provviste di effetto diretto le quali attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare, e che esse fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione, la Corte, pur riconoscendo la possibilità per i singoli di sottoporre le loro controversie a un organo arbitrale i cui lodi possono dare luogo a un controllo giurisdizionale limitato, ricorda che quest'ultimo deve tuttavia, in ogni caso, poter riguardare la questione se tali lodi siano conformi ai suddetti articoli. Tale esigenza si impone a fortiori in presenza di un meccanismo arbitrale imposto da un singolo ad un altro al fine di conferire una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale.

Infatti, poiché le norme adottate dalle associazioni sportive non possono limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione, le norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità devono essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo. Tale esigenza implica a sua volta che il giudice competente a controllare i lodi emessi da un organo arbitrale possa verificare che essi siano conformi agli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, detto giudice deve rispondere a tutti i requisiti prescritti all'articolo 267 TFUE, in modo da poter soddisfare o, se del caso, da soddisfare l'obbligo di adire la Corte qualora ritenga che sia necessaria una decisione della stessa su una questione di diritto dell'Unione sollevata in un procedimento pendente dinanzi ad esso.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il Tribunale si è limitato a considerare, in modo indifferenziato e astratto, che le norme arbitrali «possono essere giustificat[e] da interessi legittimi connessi alla specificità dello sport» nella parte in cui affidano il controllo delle controversie relative all'attuazione delle norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità a un'«autorità giurisdizionale specializzata». Il Tribunale non ha quindi cercato di assicurarsi che le norme arbitrali fossero conformi a tutti i requisiti menzionati in precedenza e consentissero quindi un controllo effettivo del rispetto dell'articolo 101 TFUE, sebbene la Commissione si fosse correttamente basata su tali requisiti per fondare la sua conclusione secondo cui dette norme rafforzavano il carattere anticoncorrenziale delle norme dell'ISU di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in errori di diritto.

Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel dichiarare che, nonostante tale assenza di controllo giurisdizionale effettivo, la piena efficacia del diritto della concorrenza dell'Unione era garantita tenuto conto, da un lato, dall'esistenza di mezzi di ricorso che consentivano ai destinatari di una decisione di diniego dell'autorizzazione di una competizione o di una decisione di inammissibilità di chiedere il risarcimento dei danni loro causati da una simile decisione dinanzi ai giudici nazionali competenti e, dall'altro, dalla possibilità di presentare una denuncia dinanzi alla Commissione o a un'autorità nazionale garante della concorrenza. Infatti, tali meccanismi possono integrare un controllo siffatto, ma non compensare la sua assenza.

Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda di annullamento dell'ISU.

Sul ricorso nella causa T-93/18

Ritenendo che lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente sulla parte del ricorso di annullamento che rimane da esaminare dopo l'annullamento parziale della sentenza impugnata, la Corte decide di statuire essa stessa definitivamente su tale parte. A questo proposito, essa ricorda in particolare che la Commissione, allorché constata l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101 o all'articolo 102 TFUE, ha il potere di obbligare, mediante decisione, le imprese o le associazioni di imprese interessate a porre fine a tale infrazione e, a tal scopo, di imporre loro tutte le misure correttive proporzionate a detta infrazione e necessarie per farla cessare effettivamente. Nel caso di specie, tenuto conto della portata dell'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo descritta in precedenza, la Corte dichiara che la Commissione ha correttamente concluso che le norme arbitrali rafforzavano l'infrazione considerata, rendendo più difficile il controllo giurisdizionale, sotto il profilo del diritto della concorrenza dell'Unione, dei lodi del Tribunale arbitrale dello sport intervenuti a seguito di decisioni adottate dall'ISU in virtù dei poteri discrezionali ad essa conferiti dalle norme di previa autorizzazione e in materia di ammissibilità. Inoltre, la Commissione ha correttamente ingiunto all'ISU di porre fine a tale situazione.

[1](#) Decisione C (2017) 8230 final della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.40208 – Norme dell'Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).

[2](#) Sentenza del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione (T-93/18, EU:T:2020:610).

[3](#) Sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), e del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21).

[4](#) Sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376).

[5](#) Sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127).